FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Massimo Vasquez Giuliano, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dal sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 settembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(576) — DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO CAUSHAJ (calciatore già tesserato per la Soc. ASD Unione Fincantieri Monfalcone, attualmente svincolato), IRTA HYSA (qualificatosi, all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi), E DELLE SOCIETA' ASD AQUANERA COMOLLO NOVI E ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE (nota n. 8774/316pf11-12/AA/ac del 4.6.2012).

La Procura Federale con atto del 4 giugno 2012 ha deferito a questa Commissione il calciatore della Società Unione Fincantieri Monfalcone Armando Caushaj, il sig. Irta Hysa, qualificatosi all'epoca dei fatti Presidente della Società Aquanera Comollo Novi, la Società AS Aquanera Comollo Novi e la Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone, con la seguente motivazione:

Il calciatore Caushaj, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF e 10 comma 2 CGS, per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società Aquanera Comollo Novi mentre era tesserato per altra società, la Fincantieri, per la quale aveva presentato la richiesta di tesseramento in data 3 settembre 2011.

Il sig. Hysa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF e 10 comma 2 CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore di cui sopra senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento di che trattasi.

La Società AS Aquanera Comollo Novi, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per le condotte ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1 comma 5 CGS.

La Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS per le condotte ascritte al suo calciatore.

Al Deferimento risultano allegati i seguenti documenti:

Nota 27 ottobre 2011 della Presidenza del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia indirizzata alla Procura Federale, con la quale vengono denunciati i fatti di cui sopra.

Comunicazione 27 settembre 2011 dell'Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia alla ASD Unione Fincantieri Monfalcone di autorizzazione al tesseramento del calciatore Armando Caushaj, non professionista di nazionalità straniera, per la sola stagione sportiva 2011/2012.

Modello di Richiesta di Tesseramento alla FIGC n. 081928 da parte della Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone del calciatore Armando Caushaj, spedita il 3 settembre 2011.

Rapporto dell'Ufficio Tesseramento sulla decorrenza dal 13 ottobre 2011 del tesseramento del calciatore Armando Caushaj matricola 5.854.006 per la Società ASD Aquanera Comollo Novi, Dipartimento Interregionale.

Informativa 14 ottobre 2011 dell'Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia alla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale attestante la sussistenza del doppio tesseramento del calciatore Armando Caushaj, in data 13 ottobre 2011 in favore della Società Aquanera Comollo Novi ed in data 7 settembre 2011 in favore della Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone.

Fogli di censimento della Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone e della Società ASD Aquanera Comollo Novi, con allegate copie di lettere di dimissioni del sig. Irta Hysa dalla carica di Presidente (26 settembre 2011), del sig. Salvatore Pronestì da ogni tipo di collaborazione presso la Società ASD Aquanera Comollo Novi (9 settembre 2011), del verbale dell'Assemblea dei soci della ASD Aquanera Comollo Novi (24 ottobre 2011), nonché modello di Richiesta di Tesseramento alla FIGC n. 312570 da parte della Società ASD Aquanera Comollo Novi del calciatore Armando Caushaj.

Alla riunione odierna fissata per la discussione del Deferimento è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrati i fatti, ha chiesto l'accoglimento del Deferimento con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Armando Caushaj la squalifica di mesi 3 (tre), per il sig. Irta Hysa l'inibizione di mesi 3 (tre), per la Società ASD Aquanera Comollo Novi l'ammenda di € 600,00 (euro seicento), per la società ASD Unione Fincantieri Monfalcone l'ammenda di € 200,00 (euro duecento). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie a difesa.

La Commissione osserva quanto segue.

Le violazioni ascritte al calciatore Armando Caushaj ed al sig. Irta Hysa, all'epoca dei fatti Presidente della Società Aquanera Comollo Novi e sottoscrittore della Richiesta di tesseramento del calciatore medesimo, sono documentalmente provate e peraltro non contestate dai diretti interessati; esse pertanto vanno ritenute sussistenti, con conseguente adozione a carico dei predetti dei provvedimenti disciplinari chiesti dalla Procura Federale. Alla responsabilità dei due deferiti consegue quella diretta ed oggettiva della Società ASD Aquanera Comollo Novi, alla quale va conseguentemente applicata la richiesta sanzione. Deve essere parimenti sanzionata nella misura del chiesto la Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone, in quanto oggettivamente responsabile della violazione commessa dal proprio calciatore.

P.Q.M.

Infligge al calciatore Armando Caushaj la squalifica di mesi 3 (tre), al sig. Irta Hysa l'inibizione di mesi 3 (tre), alla Società ASD Aquanera Comollo Novi l'ammenda di € 600,00 (seicento/00), alla società ASD Unione Fincantieri Monfalcone l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

- (588) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMANUELA GIACOMELLO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi), GLORIANO ALLOISIO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Lerma Capriata) E DELLE SOCIETA' ASD AQUANERA COMOLLO NOVI E ACD LERMA CAPRIATA (nota n. 8996/152pf11-12/AM/ma del 13.6.2012).
- (589) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMANUELA GIACOMELLO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi), GLORIANO ALLOISIO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Lerma Capriata) E DELLE SOCIETA' ASD AQUANERA COMOLLO NOVI E ACD LERMA CAPRIATA (nota n. 9032/153pf11-12/AM/ma del 13.6.2012).

Con atto del 13 giugno 2012, il Procuratore Federale Vicario ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare:

- la sig.ra Emanuela Giacomello, nella sua qualità di Presidente della società ASD Aquanera Comollo Novi, ed il sig. Gloriano Alloisio, in quella di Presidente della società ACD Lerma Capriata, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 96 NOIF, per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva ed in particolare per avere, in concorso tra di loro, mediante il fittizio trasferimento del calciatore Alessandro Ruvio alla soc. ACD Lerma Capriata, eluso la disposizione di cui all'art. 96 delle NOIF, con lo scopo di non far corrispondere dalla società ASD Aquanera Comollo Novi il premio di preparazione dovuto alla società FBC Derthona 1908:
- le società ASD Aquanera Comollo Novi e ACD Lerma Capriata, entrambe della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto ai propri Presidenti.

Con altro atto del 13 giugno 2012, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare:

- La sig.ra Emanuela Giacomello, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Aquanera Comollo Novi, ed il sig. Gloriano Alloisio, nella sua qualità di Presidente della società A.C.D. Lerma Capriata, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 96 N.O.I.F., per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva ed in particolare per avere, in concorso tra di loro, mediante il fittizio trasferimento del calciatore Piercarlo Di Giuseppe alla soc. A.C.D. Lerma Capriata, eluso la disposizione di cui all'art. 96 delle N.O.I.F., con lo scopo di non far corrispondere dalla società A.S.D. Aquanera Comollo Novi il premio di preparazione dovuto alla società F.B.C. Derthona 1908:
- le società A.S.D. Aquanera Comollo Novi e A.C.D. Lerma Capriata, della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto ai propri Presidenti.

Alla riunione del 27.09.2012 è comparso l'avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale, e gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone per la sig.ra Giacomello. Nessuno altro è comparso.

Preliminarmente la CDN, su richiesta delle parti, provvede alla riunione dei procedimenti sopra epigrafati nn. 588 e 589, da ritenersi connessi oggettivamente e soggettivamente.

Di seguito, con l'accordo della Procura federale, la sig.ra Emanuela Giacomello tramite il proprio legale ha richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento la sig.ra Emanuela Giacomello, tramite il suo legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

["• pena base inibizione per mesi cinque, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS all'inibizione per mesi tre e giorni dieci"];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente:

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento prosegue per gli altri deferiti.

Esaminati gli atti ed i documenti, ivi incluse le note difensive del sig. Alloisio;

ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- 5 mesi di inibizione al sig. Gloriano Alloisio;
- €. 7.500,00 di ammenda alla società ASD Aguanera Comollo Novi;
- €. 3.000,00 di ammenda alla società ACD Lerma Capriata.

considerato che nella fattispecie, appare accertata la condotta elusiva dei deferiti, tanto che la Società avente diritto, pur avendo inoltrato rituali richieste alla competente Commissione premi di preparazione, si è vista respingere entrambi i ricorsi, sia con riferimento alla posizione del calciatore Ruvio Alessandro sia con riferimento a quella del calciatore Di Giuseppe Piercarlo;

rilevato quanto innanzi, risultando pertanto provata la violazione contestata ai soggetti deferiti.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) alla sig.ra Emanuela Giacomello.

In accoglimento del deferimento, ritenuta la continuazione, appare equo irrogare al sig. Gloriano Alloisio la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione, alla società ASD Aquanera Comollo Novi l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), alla Società ACD Lerma Capriata l'ammenda di € 900,00 (novecento/00).

(549) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MASSIMO PUGLIESE (già Amministratore Unico e poi Liquidatore della fallita Società US Avellino Spa) (nota n. 7979/858pf10-11/AM/ma dell'8.5.2012).

La Procura Federale, con atto 8 maggio 2012, ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Maurizio Pugliese, al quale ha contestato la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 NOIF per aver provocato il dissesto della Società US Avellino Spa, dichiarata fallita il 16 settembre 2010 e revocata dalla affiliazione in data 11 febbraio 2011.

Si legge nella parte motiva del Deferimento che il Pugliese dal 21 aprile 2008 al 22 dicembre 2009 aveva ricoperto la carica di amministratore unico e successivamente da tale data sino alla dichiarazione di fallimento quella di liquidatore della Società e che aveva nel contempo controllato l'intero capitale sociale attraverso società a lui riconducibili.

Egli, nell'esercitare con pieni poteri la gestione economica e finanziaria della Società, era incorso in reiterate irregolarità, accertate dalla CO.VI.SO.C. attraverso tre relazioni risalenti al 2008 ed al 2009 e consistite in particolar modo nell'aver provocato la mancata ammissione della Società al campionato della stagione sportiva 2009/2010; nella esistenza di debiti nei confronti della LNP; nel mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed

ai collaboratori addetti al settore sportivo; nel mancato deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo di fine carriera; nel mancato deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei Tributi Ires, Irap ed Iva; nelle continuate violazioni di norme federali di natura amministrativa e finanziaria, che avevano determinato a carico del Pugliese l'irrogazione di provvedimenti inibitori, sanzionati a più riprese dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Si precisa nella stessa parte motiva del Deferimento che il Pugliese, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, non soltanto aveva ricoperto le anzi dette cariche sociali, ma attraverso dapprima la spa Pufin, di cui egli stesso ne era l'amministratore unico e successivamente la Mambor Investments, riconducibile al Pugliese ed a componenti della sua famiglia, aveva di fatto detenuto l'intero capitale sociale della Società US Avellino Spa.

Resiste al Deferimento il sig. Massimo Pugliese con memoria pervenuta il 21 settembre 2012, del seguente preciso tenore.

"In merito alla premessa contrassegnata dalla lett. e)

Sul punto, si rivela esclusivamente come sia da considerare quantomeno incongruo e, certamente, irrilevante, ai fini della eventuale dimostrazione di una qualche forma di "mala gestio" il richiamo al gruppo societario che controllava la società U.S. Avellino s.p.a..

Tale esposizione, infatti, non incide minimamente sui profili di responsabilità pure oggi ascritti allo scrivente.

In merito alla premessa contrassegnata dalla lett. f)

In merito alla contestazione inerente il mancato deposito del bilancio societario alla data del 30 giugno 2010, è doveroso rammentare che l'esercizio sociale della US Avellino s.p.a. chiudeva – come giustamente rilevato dalla Procura Sportiva – alla data del 30 giugno di ogni anno e così anche il 2010.

Orbene, poiché la disciplina prevista dalle NOIF evidentemente non deroga – né può farlo – a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione, appropriazione e deposito del bilancio di esercizio, l'allora liquidatore della US Avellino Spa in Liquidazione, cioè il sottoscritto, poteva ben attendere il 27 ottobre 2010 per l'approvazione del bilancio di esercizio e, poi, i successivi trenta giorni per il deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.

Dal momento che, in data 16 settembre 2010 (come da premesse del deferimento), il Tribunale di Avellino ha dichiarato il fallimento della società, evidentemente ogni incombenza inerente redazione del bilancio e relativo deposito non poteva che ricadere sul nominato curatore fallimentare.

Dunque, rispetto a questo specifico profilo, alcuna responsabilità può ascriversi allo scrivente

In merito alla premessa contrassegnata dalla lett. q)

Rispetto a questi addebiti, conclamanti – nell'impostazione della fattispecie offerta dal Procuratore Vicario – la mala gestio, è necessario rilevare come gli stessi non rispondano a verità.

Difatti, la società US Avellino Spa è stata regolarmente iscritta al campionato 2008/2009, avendo superato tutti i controlli effettuati dalla Co.Vi.So.C. ed avendo adempiuto a tutte le prescrizioni di cui al C.U. n. 93/A del 05 maggio 2008, così come anche attestato dal Consiglio Federale in data 18 luglio 2008 con C.U. 12/A.

L'operazione straordinaria di conferimento/cessione del marchio, avvenuta in data 31/05/2007, ha avuto effetti sul bilancio sociale della US Avellino Spa esclusivamente da un punto di vista civilistico, in quanto la Co.Vi.So.C. – ai fini dell'iscrizione delle società alla S.S. 2008/2009 – ha ritenuto tale operazione non idonea al fine del superamento del parametro PA e, pertanto, ha richiesto che i finanziamenti erogati dai precedenti soci della

U.S. AVELLINO s.p.a. (PUFIN s.r.l. e IRPINIA SPORTING Srl) per complessivi € 7.002.027/00, fossero ancora da ritenersi postergati ed infruttiferi.

Peraltro, in merito alle perdite, il quadro fattuale è decisamente differente rispetto a quanto rappresentato in sede di deferimento.

Le perdite riportate dalla U.S. Avellino s.p.a. al 30 giugno 2008, pari ad € 3.957.607/00, sono state interamente ripianate in data 26 gennaio 2009, mediante copertura con "riserve sovrapprezzo azioni", riserva creata in data 08 maggio 2006 con verbale di assemblea straordinaria per notar Edgardo Pesiri mediante versamento da parte dei soci dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto.

Per quanto concerne le perdite riportate dalla US Avellino Spa al 30 giugno 2009, le stesse sono diretta ed immediata conseguenza della non iscrizione della società alla stagione sportiva 2009/2012 ed al consequenziale svincolo del "parco giocatori". Come noto, il piano dei conti delle società di calcio impone di iscrivere tale accadimento tra le "immobilizzazioni immateriali".

E' opportuno, inoltre, rilevare, anche dalla documentazione in possesso della CO.VI.SO.C., che il Patrimonio Netto della US Avellino Spa non si è mai abbattuto sotto il minimo legale, se non a seguito dell'approvazione del bilancio al 30 giugno 2009, riportate la cennata perdita di € 17.001.401/00, imputabile e scaturente – si ribadisce – in via diretta e sostanziale dalla non iscrizione della US Avellino alla S.S. 2009/2010 ed alle conseguenti/necessarie svalutazioni. Di qui l'eccezione mossa dal Collegio Sindacale.

In tal senso, si fa notare che, se quanto affermato da Vice Procuratore dovesse ritenersi corretto e veritiero, ossia "che l'attività avrebbe dovuto essere cessata sin dal 2008 (anzi, senza la registrazione del marchio già dal 2007)", la FIGC, avendo, con il proprio comportamento omissivo, provveduto comunque all'iscrizione della U.S. Avellino s.p.a. alla S.S. 2008/2009, sarebbe da ritenersi responsabile delle ulteriori risorse finanziarie immesse dal socio PUFIN s.p.a. nella US Avellino Spa pari a circa € 5.000.000/00 per consentire all'iscrizione della stessa.

Dunque, la FIGC potrebbe essere chiamata a rispondere di tali danni direttamente dalla PUFIN Spa.

Per tutto quanto sopra dedotto ed esposto, dunque, si confida nel completo proscioglimento dello scrivente, per le motivazioni tutte addotte in memoria".

Alla udienza odierna fissata per le ore 15.00 è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale che ha chiesto l'accoglimento del Deferimento e la sanzione della inibizione a carico del Pugliese di anni 5 (cinque), con proposta di radiazione.

La Commissione osserva quanto segue.

Le tesi difensive del deferito non appaiono fondate.

Le responsabile contratte dal Pugliese risalenti al periodo in cui egli ha ricoperto cariche sociali della US Avellino Spa risultano documentalmente provate.

Esse possono così sinteticamente riassumersi:

- 1°) nella dichiarazione di fallimento della Società US Avellino Spa di cui alla Sentenza n. 44/10 del 16 settembre 2010:
- 2°) nella revoca della affiliazione della Società US Avellino Spa disposta dalla Presidenza Federale l'11 febbraio 2011;
- 3°) nella precedente mancata ammissione della Società US Avellino Spa al campionato di competenza della stagione sportiva 2009/2010, deliberata dal Consiglio Federale il 14 luglio 2009 per assenza in capo alla Società dei requisiti patrimoniali e finanziari previsti dalla normativa federale:
- 4°) nonché nei numerosi provvedimenti disciplinari assunti nei confronti del Pugliese, tutti attinenti a gravi motivi di inadempimenti economico finanziari, accertati in capo allo stesso Pugliese.

In siffatto contesto appare di tutta evidenza la colpa del deferito in ordine al dissesto della Società US Avellino Spa, che non può non essere considerata come determinante per l'avvenuta dichiarazione di fallimento.

Il deferimento deve essere pertanto accolto, soccorrendo nel caso in esame la fattispecie di cui all'art. 21 comma 3 NOIF, con conseguente sanzione della inibizione del deferito, da applicarsi in misura inferiore al chiesto, mancando in atti la prova del giudicato formatosi sulla dichiarazione di fallimento della Società US Avellino Spa, nonché l'ulteriore prova della sussistenza in capo al deferito di reati fallimentari.

P.Q.M.

infligge al sig. Massimo Pugliese l'inibizione per anni 3 (tre).

^^^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dal dott. Giorgio Cancellieri, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dal sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 settembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(308) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MASSIMO PUGLIESE (all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. US Avellino Spa) (nota n. 8949/321pf08-09/SP/blp dell'11.6.2012).

(309) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MASSIMO PUGLIESE (all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. US Avellino Spa) (nota n. 8948/313pf08-09/SP/blp dell'11.6.2012).

La Procura Federale della FIGC, con lettera n. 8949/321 datata 11 giugno 2012, riprende in esame la condotta dell' US Avellino Spa, già deferita a questa Commissione in data 7 febbraio 2011 per la mancata esecuzione spontanea, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale pronunciato il 14.04.2008, delle provvigioni spettanti all'Agente Giocondo Martorelli, liquidate complessivamente nella somma di euro 9.000, oltre IVA ed interessi legali, nonché delle ulteriori somme come da quantificazione riportata nell'atto di deferimento.

Sotto la stessa data, con lettera n. 8948/313, la Procura rappresenta analogo caso di mancata esecuzione spontanea da parte della US Avellino, nei termini previsti dal lodo arbitrale del 17.06.2008, delle provvigioni spettanti all'Agente Matteo Roggi, per complessivi euro 30.000, oltre Iva ed interessi di mora, nonché delle ulteriori somme puntualmente quantificate nelle motivazioni del lodo.

Tenuto conto che, nelle more, alla società è stata revocata con provvedimento dell'11.02.2011 l'affiliazione alla Federazione a seguito della pronuncia di fallimento da parte del Tribunale civile di Avellino, per cui è venuto meno nei suoi confronti ogni addebito di illecito amministrativo in materia gestionale ed economica, la stessa Procura, ad integrazione e in sostituzione dei precedenti provvedimenti, fatta salva la parte motiva, deferisce a questa Commissione solamente il signor Massimo Pugliese, all'epoca dei fatti Amministratore unico della società, per la mancata estinzione delle obbligazioni scaturenti dai suddetti lodi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società stessa.

In via preliminare, questa Commissione dispone che, su richiesta del rappresentante della Procura, i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, in quanto riguardano la stessa società e la stessa fattispecie.

Nel merito, con lodi arbitrali, rispettivamente n. 31 del 14.04.2008 e n. 11 del 17.06.2008, la Camera Arbitrale della FIGC, accogliendo i ricorsi presentati dal Martorelli e dal Roggi,

ha condannato la US Avellino a pagare ai due Agenti ricorrenti le somme riportate in dettaglio nell'atto di deferimento.

La Commissione Agenti dei calciatori a sua volta ha attestato con formali informative inviate alla Procura Federale in data 22 e 23 settembre 2008 che i lodi erano stati regolarmente notificati alla società ma la decisione della Camera Arbitrale non aveva trovato esecuzione nei termini.

Alla luce dei successivi sviluppi connessi alla dichiarazione di fallimento della US Avellino, viene meno la responsabilità diretta della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, mentre permane la responsabilità dell'amministratore unico della società all'epoca dei fatti, Massimo Pugliese, che deve rispondere della violazione di cui all'art. 8, comma 15, del CGS in relazione all'art. 11, comma 1, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato "B" al regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di calciatori, in quanto ha violato l'obbligo di adempiere spontaneamente, nei termini di trenta giorni dalla notifica, alle obbligazioni scaturenti dai lodi arbitrali.

Nel corso dell'udienza del 27 settembre 2012, il rappresentante della Procura, tenendo conto dei due diversi inadempimenti, riuniti per connessione, ha concluso chiedendo nei confronti del Pugliese l'ammenda di € 20.000,00.

Per l'interessato nessuno è intervenuto.

Le circostanze riportate sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito rilevato dalla Procura federale del mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato nei confronti del signor Massimo Pugliese, all'epoca dei fatti Amministratore unico della società US Avellino, nel frattempo non più affiliata alla FIGC per fallimento.

In merito alla sanzione, questa Commissione, alla luce della vigente normativa Federale e dei minimi edittali, viste la responsabilità del deferito e la reiterazione del comportamento inadempiente, accertate altresì le responsabilità come da deferimento, ritiene congrua nei confronti di Massimo Pugliese l'inibizione di mesi otto.

P.Q.M.

Infligge al sig. Massimo Pugliese l'inibizione per mesi 8 (otto).

Il Presidente della CDN Dott. Sabino Luce

"

Pubblicato in Roma il 27 settembre 2012

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete